

PATTI PARASOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL *CONTROLLO ANALOGO* CONGIUNTO, EX ART 2 CO 1 LETT D) D.LGS. 175 / 2016, TRA I SOCI DI CENTRO PADANE SRL

TRA

Provincia di Brescia, in persona del [●]

Provincia di Cremona, in persona del [●]

PREMESSO CHE

- Centro Padane S.r.l., come da art. 3 dello statuto sociale, è società affidataria di attività strumentali ex artt. 4 c 2 lettera d) DLgs 175 / 2016;
- è necessario, per l'ente pubblico o la società interamente pubblica soci di Centro Padane SRL, approvare tra l'altro i presenti patti parasociali, i quali contribuiscono, ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 176/2016, unitamente alle previsioni dello statuto, dei contratti di servizio e degli atti di riferimento all'esercizio del *controllo analogo* congiunto di cui al successivo art 1;

DATO CHE

La **Provincia di Brescia** è divenuta socia della Società in forza della deliberazione del proprio Consiglio in data [●] e dell'atto di acquisto di quote di capitale sociale in data [●];

La **Provincia di Cremona** è divenuta socia della Società in forza della deliberazione del proprio Consiglio in data [●] e dell'atto di acquisto di quote di capitale sociale in data [●];

DATO ALTRESI' ATTO CHE

Alla data del [●] le partecipazioni sociali risultano così suddivise

[●]

si stipulano e sottoscrivono i presenti patti parasociali

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono riferimenti normativi dei presenti patti parasociali:

- l'art 16 c 2 lettera c) DLgs 175 / 2016, in base al quale *i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*
- l'art 5 c 5 DLgs 50 / 2016, *Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*
- il § 6 delle Linee Guida ANAC 7 / 2017, in base al quale *Possano essere individuate tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:*
 - a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.

b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;

la previsione di controlli ispettivi;

il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

6.3.2 A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;

e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

2) DURATA DEI PATTI PARASOCIALI

In deroga alle previsioni ex art 2341bis C C, come da art 16 co. 2 lettera c) DLgs 175 / 2016 sopra richiamato, i presenti patti parasociali hanno durata pari dalla durata di Centro Padane S.r.l. come da art. 4 dello statuto sociale di quest'ultima.

3) ORGANO DEI PATTI: COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

a) L'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società è esercitato dal Comitato di indirizzo e controllo costituito dai soggetti rappresentanti delle Province socie.

Il Comitato di indirizzo e di controllo rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società, con particolare riferimento a ciascuno ed all'insieme dei più importanti atti di gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto "in house".

b) Il Comitato di Indirizzo e Controllo è composto dai legali rappresentanti di ciascuna Provincia socia.

Ciascun membro del Comitato può delegare, per la singola seduta, in forma scritta un altro soggetto a partecipare alle riunioni del Comitato.

In alternativa, d'intesa comune, il Comitato potrà essere composto da un membro per ciascuna Provincia socia nominato, nel rispetto dei Regolamenti interni degli Enti, con atto del legale rappresentante della Provincia.

I membri del Comitato di Indirizzo e Controllo, se diversi dal legale rappresentante, durano in carica fino ad un massimo di cinque esercizi e scadono alla data dell'assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

I membri cessati rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo membro con atto della Provincia cui spetta la nomina.

Se vengono a mancare, per dimissioni o morte, uno o più membri prima della naturale scadenza di questi ultimi, si provvede tempestivamente alla loro sostituzione, con atto del legale rappresentante della Provincia cui spetta la nomina.

c) Il Comitato di Indirizzo e Controllo è presieduto da un membro scelto dal Comitato stesso fra i propri componenti, nel rispetto del principio di rotazione tra gli Enti soci.

La prima convocazione del Comitato è a cura della Provincia di Brescia.

d) Di ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, individuato tra i dipendenti di Centro Padane SRL.

e) Il Comitato è convocato almeno una volta ogni sei mesi dal Presidente.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione possono altresì chiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicandone le ragioni.

Il Comitato può convocare amministratori, dirigenti, funzionari, consulenti della Società e degli Enti al fine dello svolgimento della propria attività.

4) OGGETTO DEI PATTI

Ferme in ogni caso le regole civilistiche di funzionamento della società a responsabilità limitata, in particolare, il Comitato ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

Il Comitato di indirizzo e controllo esprime obbligatoria autorizzazione preventiva, se del caso formulando appositi indirizzi vincolanti, su tutti gli atti che lo statuto assegna alla competenza assembleare, ed a tal fine il Comitato riceve lo schema dell'atto da deliberare almeno 4 giorni prima della relativa seduta assembleare.

Il Comitato delibera all'unanimità dei componenti sugli atti di competenza dell'Assemblea.

Il Comitato di indirizzo e controllo esprime obbligatoria autorizzazione preventiva, se del caso formulando appositi indirizzi vincolanti, sui seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo, ed a tal fine il Comitato riceve lo schema dell'atto da deliberare almeno 2 giorni prima della relativa seduta:

- (i) le operazioni e i contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario superiore a euro 221.000,00 (duecentoventunomila virgola zero), là dove non siano previsti esplicitamente negli atti di pianificazione e programmazione approvati dall'Assemblea;
- (ii) le proposte di acquisto, alienazione e/o conferimento di partecipazioni e/o di beni immobili, oppure le proposte di acquisto, alienazione, conferimento, affitto e/o scorporo di aziende o rami di azienda.

Sui predetti atti di competenza dell'Organo Amministrativo il Comitato delibera all'unanimità dei componenti.

Il Comitato di Indirizzo e Controllo:

- formula eventuali proposte all'Assemblea ed all'Organo Amministrativo e vigila sull'attuazione degli atti e degli indirizzi sottoposti alla propria preventiva autorizzazione di cui sopra;
- esprime pareri ed indirizzi vincolanti in relazione all'osservazione dei report gestionali semestrali (al 30.06 ed al 31.12 di ciascun esercizio) a contenuto reddituale, patrimoniale e finanziario, report che debbono essere obbligatoriamente sottoposti all'esame del Comitato stesso e che evidenziano tra l'altro il confronto con gli strumenti di programmazione approvati dall'Assemblea;

il Comitato delibera sulle predette proposte, pareri ed indirizzi all'unanimità dei componenti.

A richiesta del Comitato, quest'ultimo si confronta con il Collegio Sindacale e/o con il Revisore Contabile e/o con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231 / 2001.

Per lo svolgimento delle proprie attività di cui al precedente comma il Comitato può richiedere alla Società ogni informazione e documentazione necessaria a supporto della propria attività, con particolare ma non esaustivo riferimento alle questioni inerenti le attività oggetto di affidamento diretto "in house".

Il Comitato-riferisce all'assemblea sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

In ogni caso, copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, o delle determinazioni che l'Amministratore Unico intende assumere, è preventivamente trasmessa al Comitato di indirizzo e controllo.

5) COMPOSIZIONE DEL C.D.A. E DESIGNAZIONE DEI MEMBRI

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

L'Assemblea autorizza il Consiglio di Amministrazione al rilascio di deleghe esclusivamente al Presidente.

La Provincia di Brescia designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e la Provincia di Cremona designa i restanti due consiglieri ai fini della nomina dell'Organismo amministrativo da parte dell'Assemblea; ciascun socio si impegna a votare coerentemente con la designazione degli altri soci.

6) COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE E DESIGNAZIONE

Sarà nominato un organo di revisione legale monocratico.

La designazione del Revisore spetta alla Provincia di Brescia.

La Provincia di Cremona si impegna a votare coerentemente con la designazione effettuata dalla Provincia di Brescia secondo quanto previsto dai presenti Patti.

7) FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione dei presenti Patti che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.